



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

(art. 18 comma 2 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella Legge
30/07/2010 n. 122)

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- Art. 1 - Istituzione e scopo del Consiglio Tributario
- Art. 2 - Compiti del Consiglio Tributario
- Art. 3 - Collaborazione con l'Agencia del Territorio
- Art. 4 - Composizione del Consiglio Tributario
- Art. 5 - Incompatibilità degli esperti nominati dal Sindaco
- Art. 6 - Durata del Consiglio Tributario
- Art. 7 - Rappresentanza del Consiglio Tributario e nomina del Segretario
- Art. 8 - Doveri dei consiglieri tributari

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- Art. 9 - Sedute
- Art. 10 - Convocazione e validità delle sedute
- Art. 11 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale
- Art. 12 - Termini
- Art. 13 - Locali e mezzi del Consiglio Tributario
- Art. 14 - Gratuità della carica
- Art. 15 - Entrata in vigore

TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1

Istituzione e scopo del Consiglio Tributario

1. Il Comune di Verona in conformità a quanto disposto dall'art. 18 comma 2 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2010 n. 122, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30/09/2005 n. 203 e successive modificazioni, istituisce, anche quale organo consultivo della Giunta Comunale, il Consiglio Tributario.
2. Il Consiglio Tributario è un organo tecnico con funzioni consultive - propositive in tema di contrasto all'evasione fiscale e contributiva.
3. Il Consiglio Tributario coadiuva il Coordinamento Tributi del Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei tributi previsti dalle vigenti norme di legge con il fine precipuo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale, l'evasione contributiva e il lavoro sommerso.

Art. 2

Compiti del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dall'art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 1 comma 2 del D.L. 30/09/2005 n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.
2. Provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedono beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate al competente Coordinamento Tributi del Comune che provvederà, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e all'INPS.
3. Il Consiglio Tributario esamina, altresì, la segnalazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, prima dell'emissione di avvisi di accertamento nei confronti di contribuenti residenti nel Comune, così come previsto dal citato art. 44 del D.P.R. 600/1973. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, il Consiglio Tributario comunica all'Agenzia delle Entrate, tramite gli uffici del Coordinamento Tributi, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

4. Al Consiglio Tributario sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:
 - a) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo;
 - b) individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo.
2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri, ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

Art. 3

Collaborazione con l'Agenzia del Territorio

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione dell'art. 19 comma 12 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge 30/07/2010 n. 122, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

Art. 4

Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto da 9 (nove) membri:
 - Il Direttore dell'Area Risorse Economiche del Comune o un suo delegato, che assume la carica di Presidente;
 - Il Dirigente del Coordinamento Tributi del Comune o un suo delegato;
 - Il Comandante della Polizia Municipale del Comune, o un suo delegato;
 - Il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
 - Il Direttore dell'Agenzia del Territorio della Provincia di Verona, o un suo delegato;
 - Il Direttore dell'INPS della Provincia di Verona, o un suo delegato;
 - Il Comandante della Guardia di Finanza della Provincia di Verona, o un suo delegato.
 - Due esperti esterni nominati dal Sindaco, uno dei quali su indicazione della minoranza consiliare, aventi diploma di laurea in materie economiche o giuridiche e comprovata esperienza nel campo dei tributi erariali.

Art. 5

Incompatibilità degli esperti nominati dal Sindaco

1. Non possono essere nominati e far parte del Consiglio Tributario:
 - coloro che si trovano in posizione debitoria nei confronti del Comune o dell'Erario per debiti di natura tributaria;
 - coloro che hanno riportato condanne penali o per i quali esistono carichi pendenti;
 - coloro che abbiano riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto.

Art. 6

Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario, una volta istituito, resta in carica finchè non formalmente abrogato mediante adozione di apposito atto regolamentare in tal senso.
2. Gli esperti esterni durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco che li ha nominati e, comunque per il principio della continuità amministrativa, fino all'insediamento dei successori anche oltre il mandato medesimo.

Art. 7

Rappresentanza del Consiglio Tributario e nomina del Segretario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.
2. Alle sedute del Consiglio Tributario assiste anche un segretario, con funzioni di verbalizzazione, nominato dal Presidente e scelto tra i dipendenti comunali.

Art. 8

Doveri dei consiglieri tributari

1. I consiglieri tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la revoca dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.
2. E' fatto obbligo a ciascun consigliere di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardino o che riguardino il coniuge, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 2°

grado ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza.

3. L'inosservanza di tale obbligo comporta in ogni caso l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 9

Sedute

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente. Le stesse non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.
2. Il Consiglio Tributario può all'occorrenza invitare alle sedute soggetti esterni, da individuarsi di volta in volta, in ragione delle loro specifiche competenze.
3. Di ciascuna seduta verrà redatto un verbale a cura del Segretario.

Art. 10

Convocazione e validità delle sedute

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente.
2. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno sette giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.
3. La seduta del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico e giuridico degli uffici comunali e può ricevere da questi tramite motivata richiesta del Presidente copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.
2. Il Consiglio Tributario, nell'esercizio delle sue funzioni, partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta, a richiesta dei rispettivi Presidenti.

Art. 12

Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede nei locali del Comune per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.
2. Ai componenti del Consiglio Tributario viene assegnata apposita casella di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni istituzionali.

Art. 13

Termini

1. Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento, il Consiglio Tributario deve trasmettere al Coordinamento Tributi del Comune per il successivo inoltro all'Agenzia delle Entrate, le segnalazioni utili all'attività di accertamento previste dall'art. 1 del presente Regolamento. La trasmissione avviene nel termine di 50 (cinquanta) giorni dalla data in cui le stesse sono pervenute al Comune.

Art. 14

Gratuità della carica

1. La carica di consigliere tributario è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorso il termine di pubblicazione per l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.